

## CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

### 1. PREMESSA

Il presente codice di comportamento in materia di *internal dealing* (il "Codice di Comportamento" o il "Codice"), avente efficacia cogente, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione di MolMed S.p.A. ("MolMed" o la "Società") nell'adunanza del 6 novembre 2007, è adottato ai sensi dell'art. 114, comma 7, del d.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza, "TUF"), come successivamente modificato, e delle relative disposizioni di attuazione contenute negli articoli da 152-sexies a 152-octies del Regolamento CONSOB n.11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni ("Regolamento Emittenti").

In particolare, il presente Codice di Comportamento mira a:

- istituire la procedura diretta ad individuare i soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 114 comma 7 del TUF;
- disciplinare, con efficacia cogente, le modalità di gestione delle suddette comunicazioni e di assolvimento dei relativi obblighi di diffusione da parte della Società.

### 2. DEFINIZIONI

Ai fini del Codice di Comportamento, si intendono per:

#### 2.1 Soggetti Rilevanti

I seguenti soggetti, come previsto in via generale dall'art. 152-sexies, comma 1, lettera c) del Regolamento Emittenti:

(a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;

(b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società, ovvero i Direttori Generali e gli ulteriori soggetti, come individuati nominativamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di MolMed in relazione all'attività da essi svolta o all'incarico ad essi assegnato; di tale individuazione dovrà essere fornita immediata comunicazione al Referente Informativo, come più avanti definito, il quale provvederà prontamente ai sensi del par.. 7.2 del Codice;

(c) qualora MolMed detenga una partecipazione in una società direttamente o indirettamente controllata ed il valore contabile di tale partecipazione rappresenti più del 50% dell'attivo patrimoniale di MolMed, come risultante dall'ultimo bilancio approvato (tale società controllata, la "Società Controllata Significativa"), i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di tale Società Controllata Significativa, nonché i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società Controllata Significativa, come individuati dalla medesima Società Controllata Significativa; di tale individuazione dovrà essere fornita immediata comunicazione al Referente Informativo, come più avanti definito, il quale provvederà prontamente ai sensi del par. 7.2 del Codice;

(d) chiunque detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché, ove esistente, ogni altro soggetto che controlla la Società (ciascuno, "Azionista Rilevante").

## 2.2 Persone Strettamente Legate

Le seguenti persone:

(a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti (collettivamente, i "Familiari Rilevanti");

(b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o uno dei Familiari Rilevanti sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

(c) le persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da uno dei Familiari Rilevanti;

(d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di uno dei Familiari Rilevanti;

(e) i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di uno dei Familiari Rilevanti.

## 2.3 Azioni:

Le azioni emesse da MolMed.

## 2.4 Strumenti Finanziari Collegati:

I seguenti strumenti finanziari:

- (a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni;
- (b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse;
- (c) gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del TUF;
- (d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni;
- (e) le azioni quotate emesse da eventuali società controllate da MolMed e gli strumenti finanziari alle precedenti lettere da a) a d) ad esse collegate;
- (f) le azioni non quotate emesse da eventuali Società Controllate Significative, ove esistenti, e gli strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere da a) a d) ad esse collegate.

## 2.5 Operazioni Rilevanti

Le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione, scambio o concessione di diritti di opzione o gradimento aventi ad oggetto le Azioni o gli Strumenti Finanziari Collegati effettuate dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Legate, direttamente ovvero per il tramite di persone interposte, fiduciari o società controllate, fatta eccezione per:

- (a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 5.000 (cinquemila) Euro entro la fine dell'anno dalla prima operazione (l' "Importo Rilevante"). L'Importo Rilevante per gli Strumenti Finanziari Collegati è calcolato con riferimento alle Azioni sottostanti. Il controvalore di 5.000 Euro è calcolato sommando le operazioni relative alle Azioni e agli Strumenti Finanziari Collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate;
- (b) le operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate riconducibili a tale Soggetto Rilevante;
- (c) le operazioni effettuate dalla stessa Società e da società da essa eventualmente controllate.

## 2.6 Referente Informativo:

Il soggetto individuato dalla Società quale preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti ai sensi dell'art. 152-octies, comma 9, del Regolamento Emittenti.

### 3. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL REFERENTE INFORMATIVO

3.1 Fermo restando quanto previsto nel successivo cap 5, i Soggetti Rilevanti, fatta eccezione per gli Azionisti Rilevanti, devono comunicare al Referente Informativo le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili entro due giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione (fermo restando che per effettuazione qui e di seguito si intende la data di conclusione dell'operazione, ad esempio attraverso l'invio di un ordine di acquisto/vendita, anche qualora la liquidazione avvenga successivamente).

3.2 Tali Soggetti Rilevanti dovranno effettuare le comunicazioni di cui al presente cap. 3 mediante invio del modulo di cui all'Allegato 2 al Codice di Comportamento al Referente Informativo tramite uno dei seguenti mezzi:

- (a) consegna presso la sede di MolMed in Milano, via Olgettina, 58 all'attenzione del Referente Informativo indicando sulla busta "Comunicazione Internal Dealing";
- (b) trasmissione a mezzo fax al numero 02.21277.325;
- (c) trasmissione ad almeno uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: e internal.dealing@molmed.com; internal.dealing@servizio titoli.it

### 4. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALLA CONSOB E AL PUBBLICO

4.1 Il Referente Informativo effettua le comunicazioni alla CONSOB ed al pubblico per conto dei Soggetti Rilevanti, fatta eccezione per gli Azionisti Rilevanti, anche avvalendosi di persone esterne a Molmed e ad essa legate da rapporti di consulenza, e in particolare:

- (a) comunica alla CONSOB le informazioni ricevute ai sensi del par. 3.1 del Codice entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante;
- (b) comunica al pubblico, con le modalità previste dall'art. 66, commi 2 e 3 del Regolamento Emittenti, le informazioni ricevute ai sensi del par. 3.1 del Codice entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.

4.2 I Soggetti Rilevanti di cui al precedente par. 4.1 sono in ogni caso tenuti ad accertarsi che il Referente Informativo riceva la comunicazione di cui al cap. 3 del Codice e che le comunicazioni alla CONSOB e al pubblico siano effettuate tempestivamente.

4.3 Con riferimento agli Azionisti Rilevanti, essi devono comunicare alla CONSOB ed al pubblico, con le modalità previste dall'art. 66 commi 2 e 3 del Regolamento Emittenti, le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti compiute da loro stessi e dalle Persone

Strettamente Legate ad essi riconducibili entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

E' tuttavia fatta salva la facoltà per gli Azionisti Rilevanti di demandare alla Società l'adempimento di tali obblighi di comunicazione verso la CONSOB e il pubblico, previo accordo per iscritto. Tale accordo dovrà espressamente prevedere l'obbligo per l'Azionista Rilevante di effettuare la comunicazione al Referente Informativo, secondo le modalità di cui al precedente par. 3.2, in un congruo termine - ivi indicato - affinché quest'ultimo possa adempiere all'obbligo di cui sopra entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione. Il soggetto competente alla definizione dei predetti accordi ed alla sottoscrizione dei medesimi è il Referente Informativo.

4.4 Le comunicazioni alla CONSOB di competenza del Referente Informativo sono effettuate mediante invio del modulo di cui al par. 3.2 tramite, alternativamente:

- trasmissione a mezzo fax al numero 06/8477612;
- trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica: [internaldealing@consob.it](mailto:internaldealing@consob.it);
- il NIS;
- altre modalità stabilite con successiva disposizione dalla CONSOB e pubblicate sul sito web della stessa.

4.5 Le comunicazioni al pubblico di competenza del Referente Informativo sono effettuate mediante invio del modulo di cui al par. 3.3 (i) alle agenzie di stampa e a Borsa Italiana; ovvero (ii) al NIS.

4.6 Rimangono in ogni caso fermi gli obblighi di comunicazione al pubblico e alla CONSOB a carico di MolMed come disciplinati dagli artt. 87 e 101 del Regolamento Emittenti.

## 5. BLACK - OUT PERIODS

5.1 Ai Soggetti Rilevanti ed alle Persone Strettamente Legate è fatto divieto di compiere, direttamente o per interposta persona, operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio delle Azioni o degli Strumenti Finanziari Collegati:

a) nei 15 giorni di calendario precedenti la riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare il progetto di bilancio, la relazione semestrale e i dati contabili di periodo di MolMed e fino al momento della diffusione al mercato del comunicato in merito alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;

b) nei 15 giorni di calendario precedenti la riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare il compimento di operazioni che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative alla Società e fino al momento della diffusione al mercato del comunicato in merito alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

5.2 È fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in casi di urgenza, del Presidente del Consiglio di Amministrazione di (i) individuare ulteriori periodi o circostanze in cui l'effettuazione di Operazioni Rilevanti da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate è soggetta a limiti o condizioni, dandone immediata comunicazione ai Soggetti Rilevanti e al Referente Informativo, e (ii) consentire a un Soggetto Rilevante e ad una Persona Strettamente Legata l'effettuazione di Operazioni Rilevanti in periodi in cui altrimenti vigerebbe il divieto in caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, adeguatamente motivate dall'interessato.

5.3 Non sono soggetti alle limitazioni di cui al precedente par. 5.1 gli atti di esercizio di eventuali stock options o diritti di opzione relativi alle Azioni o a Strumenti Finanziari Collegati, fermo restando l'obbligo di non procedere alla loro vendita nei periodi indicati.

## 6. INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI

6.1 L'inosservanza degli obblighi di comunicazione prescritti dall'art. 114, comma 7, del TUF è sanzionata ai sensi dell'art. 193 del TUF.

6.2 L'inosservanza degli obblighi prescritti dal Codice da parte di Soggetti Rilevanti che rivestano la carica di amministratore o sindaco della Società o di sue eventuali controllate potrà essere valutata dagli organi competenti quale eventuale violazione del vincolo fiduciario. Gli organi competenti potranno adottare eventuali provvedimenti tenendo conto delle specifiche circostanze.

6.3 L'inosservanza degli obblighi prescritti dal Codice da parte di Soggetti Rilevanti che siano dipendenti della Società o di sue eventuali controllate potrà essere valutata dal Presidente quale eventuale responsabilità di natura disciplinare. Il Presidente, ovvero gli organi competenti su indicazione di ciascuno di esso, potranno adottare eventuali provvedimenti tenendo conto delle specifiche circostanze, in ogni caso in osservanza alla normativa giuslavoristica applicabile.

6.4 L'inosservanza degli obblighi prescritti dal Codice da parte di Soggetti Rilevanti che siano consulenti o collaboratori della Società o di sue eventuali controllate potrà

essere valutata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società quale eventuale violazione del vincolo fiduciario o contrattuale. Il Presidente potrà adottare eventuali provvedimenti tenendo conto delle specifiche circostanze. L'osservanza di tali obblighi dovrà altresì essere condizione contrattuale per l'assegnazione di incarichi a consulenti e collaboratori.

6.5 La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti tenuti dai Soggetti Rilevanti, anche per il comportamento dalle Persone Strettamente Legate, in violazione del Codice di Comportamento.

## 7. IL REFERENTE INFORMATIVO

7.1 Il Referente Informativo, preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle comunicazioni di cui al precedente cap. 4 è il Direttore Generale, e, in sua sostituzione, il *Chief Financial Officer* della Società.

7.2 Fatto salvo quanto disposto al cap. 4, gravano altresì sul Referente Informativo i suddetti compiti:

- mantenere un elenco aggiornato dei Soggetti Rilevanti;
- verificare ad aggiornare la presenza di Società Controllate Significative;
- inviare ai Soggetti Rilevanti la comunicazione di cui al successivo par. 8.1 così come risultante dall'Allegato 1, unitamente a copia del Codice ad essa allegato;
- accertarsi che i Soggetti Rilevanti abbiano sottoscritto una dichiarazione - di cui al successivo par. 8.1 - attestante l'impegno gravante sui medesimi di comunicare alle Persone Strettamente Legate gli obblighi di comunicazione di cui al precedente cap. 3;
- inviare ai Soggetti Rilevanti comunicazione relativa all'imminente decorrere di eventuali *Black - out periods* - di cui al precedente cap.5 - stabiliti dalla Società;
- informare tempestivamente la Società delle eventuali comunicazioni pervenute oltre i termini previsti dalla normativa (o altrimenti concordati);
- curare la conservazione delle comunicazioni pervenute, di quelle inviate alla CONSOB e di quelle pubblicate, assicurando che alle stesse abbiano accesso solo le persone autorizzate dalla Società;
- curare la conservazione degli eventuali accordi sottoscritti con gli Azionisti Rilevanti ai sensi del par. 4.3;
- tenere aggiornato il Consiglio di Amministrazione sulle comunicazioni pervenute e pubblicate;

- segnalare alla Società le variazioni intervenute nella normativa che possano rendere necessarie o opportune delle modifiche del presente Codice.

## 8. ACCETTAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

8.1 All'atto del ricevimento del Codice, i Soggetti Rilevanti sottoscrivono una dichiarazione, di presa di conoscenza e accettazione, redatta secondo il formato di cui all'Allegato 1, attestante altresì l'impegno a rendere nota alle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti, e a far sì - ai sensi dell'art. 1381 del codice civile - che le Persone Strettamente Legate adempiano puntualmente a tali obblighi, e provvedono tempestivamente ad inviarla al Referente Informativo tramite uno dei mezzi indicati al par. 3.2 del Codice.

8.2 Il Referente Informativo redige ed aggiorna l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti che hanno ricevuto ed accettato il Codice di Comportamento e conserva le relative dichiarazioni di conoscenza ed accettazione.

## 9. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

9.1 Il Codice di Comportamento potrà essere modificato e/o integrato dal Consiglio di Amministrazione della Società, anche sulla base dell'esperienza applicativa maturata, al fine di migliorare gli standard di trasparenza nei confronti del mercato, fatte salve le modifiche di mero adeguamento a variazioni normative di legge o regolamentari, nonché attinenti la mera esecuzione di quanto previsto nel Codice medesimo, che potranno essere apportate dall'Amministratore Delegato, il quale ne dovrà dare informativa al Consiglio di Amministrazione nella successiva riunione consiliare.

9.2 Il Referente Informativo provvederà senza indugio a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o le integrazioni del Codice di Comportamento di cui al presente articolo e ad ottenere l'accettazione dei nuovi contenuti del Codice di Comportamento nelle forme e procedure di cui al precedente cap. 8.

## 10. ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Codice di Comportamento, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2007, è entrato in vigore dalla data di ammissione a quotazione delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario ed è stato modificato e integrato con delibera del Consiglio di amministrazione del 7 maggio 2008.

**COMUNICAZIONE DA INVIARE AI SOGGETTI RILEVANTI**

La informiamo che il Suo nominativo è stato inserito, con decorrenza dalla data della presente comunicazione, nell'elenco dei soggetti rilevanti tenuto ai sensi del Codice di Comportamento in materia di *internal dealing* approvato dal Consiglio di Amministrazione di MolMed S.p.A. in data 6 novembre 2007, successivamente integrato e allegato alla presente (il "Codice").

Per gli aspetti operativi conseguenti a tale iscrizione rinviamo ai contenuti del Codice e alla normativa ivi richiamata. Le ricordiamo, inoltre, che l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi degli artt. 184 ss. del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.

La preghiamo di voler confermare la ricezione del Codice inviando l'allegata dichiarazione di presa conoscenza e accettazione, debitamente sottoscritta, tramite uno dei mezzi indicati al par. 3.2 del Codice.

Con i migliori saluti,

(data)

MolMed S.p.A.

**PRESA DI CONOSCENZA E ACCETTAZIONE (PERSONE FISICHE)**

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nella mia qualità di \_\_\_\_\_

- prendo atto che il mio nominativo è stato incluso/a nell'elenco dei soggetti rilevanti ai sensi del Codice di Comportamento in materia di *internal dealing* adottato da MolMed S.p.A. (il "Codice");
- dichiaro di aver ricevuto il Codice e di averne accettati integralmente i contenuti;
- mi impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti a mio carico dal Codice, ivi incluso quello di rendere nota alle persone strettamente legate a me riconducibili, come definite al par. 2.2 del Codice, la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 7, del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato, nonché a far sì - ai sensi dell'art. 1381 del codice civile - che le persone strettamente legate a me riconducibili, come definite al par. 2.2 del Codice, adempiano puntualmente a tali obblighi;

· predo atto che la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 7, del d.lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato, comporta sanzioni a mio carico.

#### Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, predo atto che i dati personali da me obbligatoriamente forniti in applicazione del Codice di Comportamento sono raccolti e trattati da MolMed S.p.A., con sede in Milano, via Olgettina, 58, in qualità di titolare, in adempimento degli obblighi di legge di cui in Premessa, per il tempo strettamente necessario ed ai soli fini indicati dalla legge e dai regolamenti. Sono consapevole che il mancato conferimento dei dati personali renderebbe impossibile l'ottemperanza agli obblighi di legge a pena di sanzione.

Sono consapevole che, salvi i limiti derivanti dalla natura obbligatoria del conferimento dei dati personali, ho il diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, come stabilito dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003, la cancellazione dei dati personali inoltrando una richiesta scritta a MolMed S.p.A..

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
(luogo) (data)

\_\_\_\_\_  
(firma)

## ALLEGATO 2

 SCHEMA AI SENSI DELL'ART. 152-OCTIES DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONTENUTO  
NELL'ALLEGATO 6 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

 Allegato 6  
SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 152-*octies*, comma 7

COGNOME		NOME		SESSO	
CODICE FISCALE*	DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa)	COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA *	STATO DI NASCITA	
DOMICILIO PER LA CARICA					
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST					
RAGIONE SOCIALE					
CODICE FISCALE *	FORMA GIURIDICA*	DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa)			
SEDE LEGALE *					
<b>1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO</b>					
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO					S/N
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO					S/N
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C.1) O C.2) IN UNA SOCIETA' CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO					S/N
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO					S/N
<b>2. EMITTENTE QUOTATO</b>					
RAGIONE SOCIALE			CODICE FISCALE *		

\*informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime